



**COMUNE DI GANDOSSO  
PROVINCIA DI BERGAMO**

Prot. 2984

**ORDINANZA NR. 14/2020**

**ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCENSIONE,  
LANCIO E SPARO FUOCHI D'ARTIFICIO FINALIZZATO ALLA TUTELA DEL  
PATRIMONIO AMBIENTALE E DELLA QUIETE PUBBLICA**

**IL SINDACO**

**Premesso che**

- l'art. 57 del T.U.L.P.S. vieta, senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza, di *"spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi."*;
- nonostante il divieto su richiamato, è diffusa consuetudine accendere anche in prossimità di centri abitati fuochi d'artificio, petardi, mortaretti o altro materiale esplodente, nonché lanciare razzi o aerostati con fiamme, anche in orari notturni in cui è d'obbligo la quiete;
- i residui delle combustioni di fuochi d'artificio insozzano le pubbliche vie e sono potenzialmente pericolosi, per la eventuale presenza di materiali inesplosi che possono esplodere accidentalmente;
- detta attività è causa di disagio da parte di cittadini per l'uso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente;
- nel periodo estivo il Centro funzionale Monitoraggio Rischi Protezione Civile Regione Lombardia emana numerose allerte per il rischio di incendi boschivi, i quali possono estendersi anche a strutture e infrastrutture, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli;
- l'assenza di precipitazioni a carattere piovoso durante la stagione estiva e la relativa siccità, aumenta notevolmente il rischio di propagazione degli incendi boschivi;
- in occasione delle feste private si sono riscontrate accensioni e lanci di fuochi pirotecnici che, in condizioni climatiche di siccità, potrebbero incidere sulla sicurezza ed in particolar modo dar luogo ad incendi fuori e dentro i centri abitati, comportando grave pericolo per il patrimonio ambientale;

### **Considerato che**

- la nozione di pubblica sicurezza identifica *“un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”* (Corte Costituzionale, sent. N. 226 del 24 giugno 2010);
- spetta effettivamente all’ente locale il potere tutelare la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che concerne il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

### **Rilevata**

- la necessità di eliminare possibili inneschi di incendi boschivi dovuti all’accensione di fuochi d’artificio, di qualsiasi tipo di petardo, mortaretti e simili;
- la necessità di limitare il più possibile i rumori molesti nell’ambito urbano;

**Ritenuto** necessario disciplinare l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di qualsiasi tipo di petardo, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale durante i periodi di maggiore siccità;

### **Ricordato che :**

- in assenza di licenza prevista dall’art. 57 TULPS l’accensione di fuochi e petardi è vietata;
- che è opportuno richiamare i cittadini tutti, ed in particolare gli esercenti di pubblici esercizi al rispetto del suindicato divieto, precisando che saranno disposti opportuni controlli al fine di assicurare idonea ottemperanza allo stesso;
- che l’insozzamento della pubblica via con residui di esplosioni sarà sanzionato ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 15/07/2009, n.94;

**Visto** il d. lgs. 276/2000 e s.m.i.;

**Visti** l’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) nonché l’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose);

**Vista** la legge 24/11/1981, n. 689;

**Vista** la legge 15/07/2009, n. 94;

**Visto** l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

### **ORDINA**

#### **Nel periodo 31 luglio 2020 – 31 ottobre 2020**

1. su tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto, sia di giorno che di notte, di accendere fuochi d’artificio, qualsiasi tipo di petardi, mortaretti o altro materiale esplosivo, nonché lanciare razzi e aerostati con fiamme e simili, sia liberi, sia soggetti ad autorizzazione;
2. è fatto divieto assoluto ai ristoranti, bar, pubblici esercizi ed ogni altra struttura ricettiva ubicata nel territorio di Gandosso di accendere e/o consentire ai propri ospiti l’accensione di fuochi d’artificio o altro materiale esplosivo o lanciare razzi nel corso degli intrattenimenti diurni o notturni organizzati presso le proprie strutture.

## **AVVERTE CHE**

- Rimane invariato il divieto di disturbo delle attività delle persone e del riposo previsto nell'art. 659 del codice penale nonché il divieto di accensioni ed esplosioni pericolose previste nell'art. 703 del codice penale;
- Rimane invariato il divieto di utilizzo di materiale esplodente senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto nell'art. 57 del TULPS:

## **SANZIONI**

Le violazioni delle disposizioni previste nel presente provvedimento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria e con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'autorità giudiziaria; si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dall'art. 9 comma 3 della L.25/08/1991 n.287.

Le violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; l'insozzamento della pubblica via con materiali combustibili e/o incombustibili residuati dalle esplosioni non autorizzate sarà sanzionato in misura non inferiore a € 500,00, ai sensi dell'art.3, comma 6 della Legge 15/07/2009, n.94.

In attuazione dell'art.9, comma 3, della legge 25 agosto 1991n° 287 è sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni della presente ordinanza.

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza :

1. sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, agli esercizi pubblici, ai comitati organizzatori di feste e sagre;
2. venga pubblicata sul sito del Comune di Gandosso;
3. sia eseguita dal Servizio di Polizia Locale, cui viene rimessa per le vie brevi, e da chiunque altro spetti farla osservare quale normazione di diritto pubblico;
4. venga affissa in tutto il territorio comunale in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici, negli esercizi commerciali ed in ogni luogo di visibilità pubblica;
5. venga trasmessa, per opportuna conoscenza, al signor Questore di Bergamo, al Comando Stazione Carabinieri di Sarnico (BG) ed al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Villongo (BG).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Gandosso, 30/07/2020



Il Sindaco  
Maffi dott. Alberto

